

N. R.G. 89/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologazione del **CONCORDATO MINORE** proposto da **ALESSANDRO GARZELLI** (P.I./ C.F. GRZLSN64S01E625A)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto *ex art.* 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 19 marzo 2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da **ALESSANDRO GARZELLI** (C.F. GRZLSN64S01E625A) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 30 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1 co. 1 ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

E' stato poi disposto che l'OCC, entro 15 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice in merito alle contestazioni ricevute e al raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79 C.C.I.I..

2. In data 27 maggio 2024 il gestore della crisi dott. M. Ilaria Corso, ha depositato una relazione sui voti pervenuti. La CCIA ha espresso voto contrario.

Il giudice, lette le contestazioni della CCIA, in data 29.5.2024, rilevato che effettivamente l'art. 216 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 prevede che "Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile." e ritenuto che la collocazione di tale credito nella categoria dei chirografari potrebbe alterare le cause legittime di prelazione e dunque rendere il concordato inammissibile, invitava le parti a prendere posizione sul punto.



In data 8.7.2024, a seguito della relazione della dr.ssa Corso, il debitore chiedeva di ritoccare la proposta, inserendo il credito di CCIA nella classe 3 privilegiati, contestualmente facendo presente che la differenza (di soli € 51,61) sarebbe stata coperta da un corrispondente aumento della finanza esterna fornita da [REDACTED] (da € 5.000 a € 5.051,61).

Tale minimale modifica, senz'altro consentita, non modificando per nulla le somme e i tempi di pagamento per nessuno dei creditori, rende superflua una nuova manifestazione di voto e contemporaneamente esclude qualsiasi dubbio di inammissibilità per violazione dell'ordine dei privilegi.

3. Il concordato minore di ALESSANDRO GARZELLI deve essere omologato, poiché, in assenza di contestazioni, ricorrono le condizioni di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ed è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto ex art. 79 C.C.I.I..

Come già indicato nel decreto di apertura, il concordato minore prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura
  - la suddivisione in 4 classi:
    - 1° classe. Privilegiati soddisfatti al 100% (privilegio ex art 2751 bis c.c. e rottamazione Adr)
    - 2° classe. Privilegiati parzialmente incapienti soddisfatti al 31,19% (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 18 c.c.)
    - 3° classe. Privilegiati degradati soddisfatti al 18,5% (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 19 e 20 c.c.)
    - 4° classe. Chirografari soddisfatti al 17,612%
- Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante 20 rate trimestrali per complessivi € 24.000 (€ 390 mensili), oltre a liquidità per € 5.566,45.
- Il piano prevede l'adesione alla rottamazione quater.
- l'apporto di finanza esterna (€ 5.000 messi a disposizione [REDACTED])
  - il ricorrente, comproprietario con la moglie dell'immobile in cui abita con la famiglia in Livorno [REDACTED] prevede di continuare ad onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile (e garantito da ipoteca sullo stesso)
  - l'autovettura di proprietà (immatricolata nel 2008) è ritenuta di valore irrilevante.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso).

7. Quanto alla fattibilità del piano, esso poggia sulle risorse messe a disposizione dei creditori, oltre alla finanza esterna assicurata da [REDACTED]. Posto che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento



dell'impegno assunto dal sovraindebitato e dai suoi familiari, deve ritenersi che il sindacato di "fattibilità del piano" rimesso al Tribunale debba esercitarsi limitatamente ai profili di assoluta e manifesta non fattibilità dello stesso che, nella fattispecie deve escludersi, considerati i redditi del sovraindebitato e l'impegno di [REDACTED]

8. Gli adempimenti disposti con il decreto di apertura, e segnatamente la comunicazione ai creditori della proposta, della relazione particolareggiata e del decreto, risultano compiutamente assolti dall'OCC, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata.

Dalla relazione sui voti espressi (considerata la modifica della proposta con inserimento del credito della CCIA nella classe 3 – privilegiati, con innalzamento della percentuale di soddisfazione dal 17,612% al 18,5%) si evincono i seguenti risultati:

Creditori	Debito residuo	Ipotesi Concordato Minore		FAVOREVOLE	CONTRARIO	NON ESPRESSO
		% soddisfazione	Valore del Debito			
<b>CLASSE 1 PRIVILEGIATI SODDISFATTI AL 100% NON VOTANTI</b>						
AGENZIA RISCOSSIONE EQUIPRO SPA	€ 13.357,61	100,000%	€ 13.357,61			
FINOCCHIARO ELENA	€ 2.392,00	100,000%	€ 2.392,00			
ASS. PROFESSIONALE AVV BARTOLOMEI E GINANNADREA	€ 5.838,49	100,000%	€ 5.838,49			
MANCINI ANDREA	€ 317,20	100,000%	€ 317,20			
<b>CLASSE 2 PRIVILEGIATI PARZIALMENTE INCAPIENTI VOTANTI (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 18 c.c.)</b>						
AGENZIA RISCOSSIONE EQUIPRO SPA	€ 5.107,67	31,119%	€ 1.589,46	€ 5.107,67		
			<b>TOTALE CLASSE 2</b>	<b>€ 5.107,67</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>CLASSE 3 PRIVILEGIATI DEGRADATI VOTANTI (privilegio ex art 2752 e art. 2778 nr 19 e 20 c.c.)</b>						
COMUNE DI LIVORNO	€ 770,53	18,500%	€ 142,55		€ 770,53	
REGIONE TOSCANA	€ 558,71	18,500%	€ 103,38	€ 558,71		
AGENZIA RISCOSSIONE EQUIPRO SPA	€ 1.199,07	18,500%	€ 221,83	€ 1.199,07		
CCIAA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO	€ 5.811,82	18,500%	€ 1.075,19		€ 5.811,82	
<b>TOTALE DEBITO CLASSE 3</b>		<b>€ 8.340,13</b>	<b>€ 1.542,92</b>	<b>€ 1.757,78</b>	<b>€ 6.582,35</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE DEBITI CREDITORI VOTANTI CLASSE 3</b>		<b>€ 8.340,13</b>				
<b>CLASSE 4 CHIROGRAFARI VOTANTI</b>						
COMUNE DI FIRENZE	€ 697,04	17,612%	€ 122,92			€ 697,04
DEUTSCHE BANK	€ 13.228,85	17,612%	€ 2.329,87			€ 13.228,85
COMUNE DI PISA	€ 73,10	17,612%	€ 12,87			€ 73,10
PRA GROUP CESSIONARIA CARTA CREDITO SELLA	€ 117,50	17,612%	€ 20,69			€ 117,50
FINDOMESTIC	€ 853,06	17,612%	€ 150,24			€ 853,06
AGENZIA RISCOSSIONE EQUIPRO SPA	€ 387,30	17,612%	€ 68,21	€ 387,30		
REGIONE TOSCANA	€ 31,10	17,612%	€ 5,48	€ 31,20		
<b>TOTALE DEBITO CLASSE 4</b>		<b>€ 15.388,85</b>	<b>€ 2.710,29</b>	<b>€ 418,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 14.970,48</b>
<b>TOTALE DEBITI CREDITORI VOTANTI CLASSE 4</b>		<b>€ 15.388,85</b>				

con la conseguenza che risulta il voto favorevole della maggioranza dei crediti e nella maggioranza delle classi.

Con riferimento al voto nel concordato minore l'art. 79 c. 1 CCII stabilisce che "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai



*fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74 comma 3 sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".*

Il concordato deve, quindi, considerarsi approvato dai creditori e, in assenza di contestazioni, deve essere omologato.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, **che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti**, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..

**P.Q.M.**

**Omologa** il concordato minore di **ALESSANDRO GARZELLI** (C.F.GRZLSN64S01E625A).

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura dell'OCC;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura dell'OCC.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e all'O.C.C..

Così deciso in Livorno in data 8/07/2024.

IL GIUDICE

*Dott. Gianmarco Marinai*

